

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) PIRAINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCIBETTA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CLEMENTE RUIZ	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore SERGIO SCIBETTA

Seduta del 26/06/2025

FATTO

Con ricorso del 11/03/2025, proposto dopo l'esito negativo del reclamo indirizzato direttamente all'intermediario, il ricorrente ha riferito di aver intrattenuto un rapporto di conto corrente con un intermediario al quale l'odierno convenuto sarebbe subentrato e lamenta che, in virtù di una asserita posizione debitoria a suo carico, sarebbe stato illegittimamente segnalato presso la Centrale Rischio della Banca d'Italia e chiede quindi l'annullamento o la cancellazione della detta segnalazione.

In particolare il ricorrente, al fine di evidenziare l'illegittimità della segnalazione contestata, produce una consulenza tecnico-contabile da cui emergerebbe l'esistenza, al momento della chiusura del conto, di un saldo attivo piuttosto che di una posizione debitoria e riferisce di aver ricevuto un rimborso di € 28,06 nell'anno 2019 da parte dell'intermediario, a riprova che quest'ultimo già da allora non vantasse alcun credito nei suoi confronti.

Con le proprie controdeduzioni l'intermediario preliminarmente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per incompetenza temporale del Collegio Abf adito e, nel merito, dopo aver dimostrato la propria legittimazione in ragione dell'intervenuta cessione del credito, ha contestato la ricostruzione operata dal ricorrente invocando il riconoscimento della legittimità della segnalazione effettuata.

In particolare l'intermediario evidenzia come la contestazione dell'esistenza del debito, fondata sulla perizia tecnico contabile prodotta, investirebbe la validità delle condizioni del contratto di conto corrente e pertanto eccepisce l'inammissibilità del ricorso poiché il contratto è antecedente il periodo di competenza temporale dell'Abf.

L'intermediario convenuto fonda la propria legittimazione sull'intervenuta cessione del credito richiamando la pubblicità che ne è stata data con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e la relativa annotazione contenuta negli estratti conto trasmessi al cliente.

Infine la parte convenuta contesta la conduzione del richiamo al rimborso ottenuto dal cliente poiché dalla causale indicata nella lettera di accompagnamento emergerebbe la inidoneità dello stesso a dimostrare l'inesistenza del debito del cliente; al contempo dall'analisi dell'andamento del rapporto intrattenuto emergerebbero le condizioni legittimanti la segnalazione a sofferenza.

Con repliche del 9/5/2025 il ricorrente ha contestato l'eccezione di inammissibilità formulata dall'intermediario precisando che oggetto del ricorso non sarebbe l'accertamento del credito o della invalidità del contratto ma unicamente l'illegittimità della segnalazione a sofferenza.

A supporto delle proprie posizioni ed a sostegno dell'asserita solvibilità, il ricorrente riferisce di aver effettuato un versamento dell'importo di € 18.164,08 pochi mesi prima della segnalazione, a tacitazione delle pretese dell'intermediario e sostiene che ciò sia incompatibile con lo stato di sofferenza che avrebbe legittimato la segnalazione in CR.

Con le proprie controrepliche l'intermediario si è opposto a quanto dedotto dal ricorrente, sostanzialmente reiterando le proprie difese.

DIRITTO

Il ricorso sottoposto al Collegio verte in tema di segnalazione in Centrale Rischi presso la Banca d'Italia e sulla contestazione da parte del ricorrente della legittimità della stessa per assenza *ab origine* dei relativi presupposti.

In via preliminare il Collegio dichiara infondata l'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso per incompetenza temporale dell'Abf formulata dall'intermediario convenuto.

Benché la formulazione del ricorso, le domande spiegate e la produzione allegata potesse far legittimamente ritenere che il ricorrente intendesse richiedere l'accertamento della validità delle clausole del contratto di conto corrente ed evidenziare come in ragione dell'invalidità di parte di esse al momento della chiusura del rapporto lo stesso avrebbe dovuto presentare un saldo attivo, la precisazione inserita nelle repliche del 9/5/2025 ha sgombrato il campo dalla superiore interpretazione ed ha fugato la necessità di valutare la sussistenza della competenza temporale del Collegio adito.

Nel merito risulta pacifico che il ricorrente fosse debitore principale di un rapporto di conto corrente stipulato con un intermediario dante causa dell'odierno convenuto e che lo stesso sia stato segnalato in Centrale Rischi della Banca d'Italia.

Il ricorrente contesta la legittimità della detta segnalazione in quanto:

- sostiene che non ne sussistevano i presupposti sostanziali,
- sostiene che mancherebbe la prova della cessione del credito in favore dell'intermediario odierno convento,
- in considerazione del rimborso di € 28,06 disposto dall'intermediario in data 29/11/2021, asserisce che si debba escludere l'esistenza di alcun credito
- lo stato di sofferenza del cliente sarebbe confutato dal versamento della somma di € 18.164,08 da questi effettuato pochi mesi prima della segnalazione.

In esito all'esame della documentazione acquisita al fascicolo, il Collegio ritiene infondata la pretesa del ricorrente ed inconducanti gli elementi richiamati a supporto della propria istanza di cancellazione della segnalazione.

Per quanto concerne la contestata cessione del credito, l'intermediario ha provato che la stessa è stata pubblicizzata tramite avviso sulla Gazzetta Ufficiale ed iscrizione nel registro delle imprese, oltre ad essere stata oggetto di comunicazione diretta al cliente in data 5/1/2021.

In ordine alle contestazioni dell'esistenza del credito, inaccoglibile appare il riferimento al rimborso effettuato dall'intermediario in data 29/11/2021 poiché esso discende dalla applicazione di condizioni migliorative ai rapporti di conto corrente ed alla riduzione del tasso extra-fido applicato, così come espressamente chiarito dalla lettera di accompagnamento dell'assegno inviato al cliente.

Analogamente irrilevante appare il riferimento al versamento effettuato pochi mesi prima della segnalazione in quanto lo stesso ricorrente conferma di avere effettuato il pagamento in riscontro alle richieste avanzate dall'intermediario e ciò, piuttosto che dimostrare uno stato di solvibilità, conferma la sua insolvenza e l'accumulo di posizioni debitorie.

A fronte dell'inconducenza delle argomentazioni dedotte dal ricorrente, l'intermediario ha dimostrato che la segnalazione a sofferenza risulta giustificata dal mancato rispetto di un piano di rientro concluso con l'intermediario suo dante causa e dalla mancanza di versamenti a deconto dell'esposizione debitoria derivante dal rapporto di conto corrente.

Le superiori circostanze, sulle quali l'intermediario avrebbe fondato la decisione di procedere alla segnalazione a sofferenza, appaiono legittime e conseguentemente legittima risulta essere la segnalazione in centrale rischi.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI